

## I M U ANNO 2013

### IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

#### IL DIRETTORE

Visti: Il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 ( artt. 8,9 e 14);

Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (art.13) convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Il Decreto Legge 16/2012 convertito con modificazione in legge 44/2012;

Il Decreto Legge n.54/2013;

La delibera del Consiglio Comunale n. 414 del 28/09/2012 di approvazione del regolamento dell'Imposta Municipale Propria;

La delibera del Consiglio Comunale n. 415 del 28/09/2012 di approvazione delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria;

#### PREMESSO

Che l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso degli immobili;

Che è stato sospeso il versamento della prima rata dell' IMU per le seguenti categorie:

- a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9, intendendo per abitazione principale l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;

Che in caso di separazione o divorzio, l'unico soggetto passivo è l'assegnatario anche se non proprietario dell'immobile;.

Che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 , C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;

- b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP);

- c) terreni agricoli e fabbricati rurali ;

Che per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'art. 3, comma 48 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i relativi moltiplicatori;

Che la base imponibile è ridotta del 50 %:

- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili,

#### INFORMA

che le aliquote base, stabilite con delibera di C.C. n. 415 del 28/09/2012, per l'imposta municipale propria, confermate per l'anno 2013, sono di seguito elencate:

- **0,4 per cento** per l'**abitazione principale** e per le relative pertinenze
- **0,4 per cento** per l' unità immobiliare e pertinenze annesse, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani** o disabili che spostano la residenza in **istituti di ricovero** o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata;
- **0,4 per cento** per l' unità immobiliare e pertinenze annesse, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che l'abitazione non risulti locata (**AIRE**)
- **0,2 per cento** per l'unità immobiliare e pertinenza annesse, posseduta da soggetto passivo di **oltre sessantacinque anni** ed adibita ad abitazione principale dal suo nucleo familiare, il cui reddito IRPEF non superi € 15.000,00, di cui al rigo "N1" del modello Unico, ed al rigo 11 del modello 730/3, al netto della rendita dell'immobile adibito ad abitazione principale.

## **Direzione e Coordinamento Comune di Chieti**

- **0,2 per cento** per l'unità immobiliari e pertinenze annesse, adibite ad abitazione principale da nuclei familiari con **portatori di handicap ex Legge 104/92**, il cui reddito familiare ai fini IRPEF, non superi € 15.000,00 come riportato al rigo "N1" della dichiarazione dei redditi, ed al rigo 11 del modello 730/3, al netto della rendita dell'immobile adibito ad abitazione principale
- **0,2 per cento** per l'unità immobiliare utilizzata come abitazione principale da soggetto passivo **disoccupato**, proveniente da azienda dismessa o a seguito di processi di riorganizzazione del personale, il cui reddito IRPEF, dell'intero nucleo familiare, non superi € 15.000,00 di cui al rigo "N1" del modello Unico, ed al rigo 11 del modello 730/3, al netto della rendita dell'immobile adibito ad abitazione principale.
- **0,4 per cento** per gli alloggi assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (**IACP o ATER**) e immobili posseduti da **cooperative edilizie a proprietà indivisa**, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari
- **0,9 per cento** per i le unità immobiliari, di categoria C/1, C/3, A/10, possedute ed utilizzate dal soggetto passivo IMU, per lo svolgimento della propria **attività lavorativa, professionale, commerciale o artigianale**
- **0,9 per cento** per le unità immobiliari e pertinenze annesse, concessi a **canone concordato** di cui all'art. 2, comma 3 L. 431/98 ed adibiti ad abitazione principale dal conduttore, che vi risiede.
- **0,76 per cento** per le unità immobiliari utilizzate dagli enti non commerciali (**ONLUS**), a condizione che gli stessi oltre che utilizzati, siano posseduti, dall'ente non commerciale utilizzatore di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011. 0,76%;
- **0,1 per cento** per i **fabbricati rurali** ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133
- **1,06 per cento** come **aliquota di base** relativamente a tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale e non ricompresi nelle categorie soggette a riduzioni IMU

## **DICHIARAZIONE IMU**

L'obbligo di presentazione della dichiarazione permane nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3-bis del D.Lgs. 463/1997 concernente la disciplina del modello unico informatico;

La dichiarazione IMU deve essere presentata **entro il 30 GIUGNO 2013**, devono essere utilizzati i modelli approvati con il decreto di cui all'art. 9, comma 6 del 14 marzo 2011, n. 23 e consegnati debitamente compilati presso gli uffici della società scrivente;

## **DISCIPLINA DEI VERSAMENTI**

E' stata soppressa, dal 2013, la disposizione vigente nell'anno 2012 che prevedeva che fosse riservata allo Stato la quota di IMU calcolata con l'aliquota 0,38 per cento per gli "altri fabbricati" i "terreni agricoli" e le "aree fabbricabili";

Per l'anno 2013, il contribuente non dovrà più dividere l'imposta riservata allo Stato da quella di competenza del Comune, salvo che per i fabbricati ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D, per i quali dovrà essere versata direttamente allo Stato l'IMU calcolata sulla base dell'aliquota 0,76% mentre è destinata al Comune, lo 0,3%, la differenza tra l'imposta calcolata sulla base dell'aliquota deliberata e l'imposta riservata allo Stato;

Per consentire il versamento, tramite modello F24, dell'IMU per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

- 3925 per l'IMU per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO;
- 3930 per l'IMU per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE.

## **Direzione e Coordinamento Comune di Chieti**

Il moltiplicatore per ottenere la base imponibile per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5, è elevato, dal 1° gennaio 2013, da 60 a 65;.

il pagamento dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno in corso deve essere corrisposta, obbligatoriamente sulla base delle aliquote sopra indicate, in due rate:

- ❖ **la prima** in acconto pari al 50% dell'imposta dovuta per l'anno intero, deve essere versata entro il **16 giugno 2013** ( per quest'anno entro il 17 giugno) ;
- ❖ **la seconda** a saldo dell'imposta annuale dovuta da versare **dal 1° al 16 dicembre 2012**, con conguaglio sulla prima rata comprensivo di eventuali variazioni intervenute;

Il versamento IMU deve essere effettuato utilizzando il modello F24 oppure In alternativa, i contribuenti possono recarsi presso gli uffici di **Poste Italiane** ove sono disponibili i **bollettini di conto corrente postale 1008857615**, validi per tutti i Comuni ;

I codici da utilizzare per la compilazione del modello di versamento sono i seguenti:

Codice Comune CHIETI C 632

### **Codici Tributo:**

- 3912 IMU su abitazione principale e relative pertinenze – COMUNE;
- 3913 IMU per fabbricati rurali ad uso strumentale – COMUNE;
- 3914 IMU per i terreni – COMUNE;
- 3916 IMU aree fabbricabili – COMUNE;
- 3918 IMU per altri fabbricati – COMUNE;
- 3925 IMU per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO;
- 3930 IMU per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE

Il modello F24 può essere utilizzato anche per versare contestualmente l'imposta di immobili ubicati in comuni diversi.

Per ulteriori informazioni rivolgersi agli uffici della società Teateservizi srl siti in Chieti, Via Vicoli n. 17, centralino 0871/35931, fax 0871/3593829, oppure sui siti: [www.teateservizi.it](http://www.teateservizi.it) o del Comune di Chieti [www.comune.chieti.it](http://www.comune.chieti.it) , all'indirizzo e-mail: [teateservizi@alice.it](mailto:teateservizi@alice.it).

Gli uffici sono aperti al pubblico nei seguenti giorni ed orari:

- Lunedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.00;
- Martedì dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

**IL DIRETTORE**  
Dott. Luciano Iezzi

Chieti, giugno 2013